

Procedura Aperta per l'affidamento del Servizio Raccolta e Smaltimento Rifiuti Radioattivi presso l'Azienda Sanitaria Locale n. 8 – Cagliari. CIG 0014981AB3.

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato speciale d'appalto ha per oggetto il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi, inclusa la fornitura dei contenitori necessari, prodotti dall'Azienda USL n.8-Cagliari. Le categorie di rifiuti radioattivi prodotti dalle strutture sanitarie sono le seguenti:

Strutture Sanitarie	Isotopo	T ½	Rifiuti Liquidi (Fustini da 60 Lt)	Rifiuti Solidi (Fustini da 60 Lt)
P.O. San Giovanni	¹²⁵ I	60,4 gg	19	15
P.O. Businco	¹²⁵ I	60,4 gg	30	40
Servizio di Endocrinologia	¹²⁵ I	60,4 gg	4	8
P.O. Microcitemico	¹²⁵ I	60,4 gg	15	60
	³³ P	25,4 gg.		6
	³ H	12,3 anni	18	20
	³² P	14,3 gg.	1	21
TOTALE FUSTINI			87	170

I quantitativi annuali sopra indicati devono essere considerati a titolo puramente indicativo e presuntivo, in quanto quest'Azienda provvederà a richiedere il servizio per le quantità effettivamente necessarie, secondo le richieste dei Presidi interessati. Pertanto, la Ditta/Società aggiudicataria si impegna ad espletare il servizio, alle medesime condizioni economiche, per quelle maggiori o minori quantità che dovessero essere richieste.

Il presente appalto deve intendersi a copertura del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti radioattivi incluse le vials (provetta + residuo liquido) prodotte dalle Strutture aziendali attualmente in attività e da quelle che, non elencate, inizieranno la loro attività in corso di contratto.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Rifiuto radioattivo: materiale prodotto o utilizzato nell'impiego pacifico dell'energia nucleare contenente sostanze radioattive e per il quale non è previsto il riutilizzo.

Rifiuti solidi: rifiuti solidi contaminati da radionuclidi, incluse le vials (provetta + residuo liquido);

Rifiuti liquidi: rifiuti liquidi acquosi o organici contaminati da radionuclidi;

Rifiuti solidi o liquidi in doppia marcatura: saranno considerati della categoria cui appartiene il marcato a concentrazione di attività più elevata in base alle classificazioni standard.

Appaltante: l'Azienda USL n. 8 - Cagliari;

Appaltatore: l'impresa aggiudicataria del presente appalto.

ART. 3- DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è di anni tre a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio che sarà indicata nella comunicazione di affidamento del servizio stesso all'Impresa aggiudicataria. E' facoltà dell'Azienda U.S.L. N. 8 risolvere il rapporto contrattuale anche prima della scadenza, sulla base di specifiche disposizioni di legge sopraggiunte o per esigenze gestionali, ovvero, a seguito di esperimento di gare centralizzate CONSIP o in ambito regionale che impongano di stipulare un nuovo contratto di pari oggetto. In qualunque ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Impresa aggiudicataria ha diritto unicamente al pagamento del servizio effettuato.

L'appalto cesserà automaticamente a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modificazione delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto. Sarà preciso obbligo dell'appaltatore portare ad immediata conoscenza di tali provvedimenti l'appaltante.

E' facoltà, altresì, dell'Azienda U.S.L., qualora particolari esigenze lo richiedano, prorarre la durata del servizio, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo complessivo non superiore ad un ulteriore anno. Detta proroga dovrà essere comunicata all'Impresa mediante raccomandata o altro mezzo idoneo.

L'Amministrazione appaltante potrà, inoltre, recedere dal contratto nella eventualità in cui l'importo pattuito per l'esecuzione del servizio ed aggiudicato dai competenti organi dell'Azienda USL n.8-Cagliari risulti già interamente corrisposto prima della prevista scadenza del contratto d'appalto.

ART. 4 - AGGIUDICAZIONE

L'affidamento del servizio verrà disposto a favore del prezzo complessivo annuale presunto più basso, ex art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/06, determinato mediante offerta a prezzi unitari da redigersi nel modo di seguito indicato:

Tipologia rifiuto	Prezzo Unitario Offerto per singolo fustino	Quantitativo presunto annuale	Importo complessivo annuale
rifiuti solidi e liquidi di I° categoria		219	
rifiuti solidi di II° categoria		20	
rifiuti liquidi di II° categoria		18	
PREZZO COMPLESSIVO ANNUALE PRESUNTO			

L'offerente dovrà pertanto indicare dettagliatamente i prezzi unitari per singolo fustino da 60 litri, con riferimento alle seguenti tipologie di rifiuti:

P₁ = prezzo unitario fustino rifiuti solidi e liquidi di I° categoria;

P₂ = prezzo unitario fustino rifiuti solidi di II° categoria;

P₃ = prezzo unitario fustino rifiuti liquidi di II° categoria.

Ai fini dell'aggiudicazione, la Commissione di gara prenderà in considerazione il **prezzo complessivo annuale presunto**, risultante dal rapporto tra i prezzi unitari offerti e i quantitativi annuali presunti.

Nell'ipotesi in cui ci fosse incongruenza tra i prezzi unitari offerti e l'importo annuale presunto, faranno fede esclusivamente i prezzi unitari offerti e la Commissione di gara ricalcolerà l'importo corretto del prezzo complessivo annuale presunto.

Ai fini della gestione del contratto, si farà riferimento esclusivamente ai prezzi unitari offerti

Il prezzo dovrà essere onnicomprensivo di tutti gli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal presente capitolato e resta fisso e invariato per tutta la durata del contratto, fatti salvi gli eventuali adeguamenti ex art. 115 del D.Lgs. 163/06.

ART. 5 - GESTIONE AMMINISTRATIVA

Ciascuna Struttura sanitaria, ai fini dell'organizzazione del ritiro dei rifiuti, comunicherà alla ditta aggiudicataria i seguenti dati: numero dei fustini da allontanare e, per ciascun fustino, la fase (liquida o solida), l'isotopo presente e l'attività totale.

Al momento del prelievo, il personale incaricato dell'Azienda compilerà e consegnerà all'incaricato dell'appaltatore i documenti necessari al ritiro ed al trasporto dei rifiuti, riportanti i dati identificativi del fustino e del suo contenuto.

Art. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, deve essere assicurato mediante la puntuale osservanza della normativa vigente in materia.

Il servizio dovrà comprendere il ritiro, trasporto e smaltimento di tutti i rifiuti in elenco all'art. 1 del presente capitolato, inclusa la fornitura di idonei contenitori a norma della capacità di 60 litri (che per i rifiuti liquidi dovrà prevedere un volume interno utile di 30 lt.) determinata in base alle esigenze aziendali.

L'appaltatore deve garantire:

- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni in materia per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- la fornitura di idonei contenitori a norma della capacità di 60, da adibire allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti solidi e dei rifiuti liquidi presso le strutture aziendali, incluse le vials (provetta + residuo liquido);
- la movimentazione dei contenitori dai locali nei quali i rifiuti sono stoccati fino ai mezzi di trasporto ed il carico dei contenitori medesimi sui mezzi di trasporto, utilizzando, ove necessario, proprie attrezzature, nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, utilizzando, per le operazioni di movimentazione e di trasporto, personale specializzato dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI);
- il ritiro dei rifiuti con automezzi provvisti delle autorizzazioni di legge;
- il trasporto dei rifiuti;
- l'effettuazione del servizio di ritiro entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta di prelievo, inoltrata tramite fax dall'Azienda sanitaria.
- il conferimento, entro l'anno di competenza, dei rifiuti prelevati solo presso impianti in possesso delle previste autorizzazioni al trattamento, condizionamento e smaltimento dei medesimi. Del conferimento, l'appaltatore dovrà fornire idonea documentazione, al fine di liberare la Committente da ogni eventuale responsabilità;
- il rilascio della dichiarazione di avvenuto conferimento all'impianto di destinazione dei rifiuti prelevati;
- le informazioni di carattere burocratico-amministrativo;
- la collaborazione necessaria alla soluzione di eventuali problemi tecnici o organizzativi.

L'appaltatore sarà obbligato ad informare tempestivamente l'appaltante dell'entrata in vigore di normative che comportano una diversa gestione del servizio sotto il profilo burocratico-amministrativo o tecnico-operativo.

Per la sua parte l'appaltante dovrà garantire:

- la corretta gestione dei rifiuti radioattivi presso le sedi sopra individuate;
- la precisa indicazione di tutti i dati concernenti i rifiuti radioattivi stoccati;
- la compilazione della modulistica, fornita dall'appaltatore, prevista per il prelievo ed il trasporto dei rifiuti consegnati all'appaltatore.

ART. 7 - FORNITURE ESSENZIALI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per la realizzazione di un corretto deposito temporaneo delle diverse tipologie di rifiuto, in base alle esigenze delle Strutture, l'appaltatore dovrà fornire:

- **per i rifiuti solidi di I e II Categoria:**

- idonei contenitori, a norma, di capacità pari a 60 litri (determinato in base alle esigenze delle Strutture sanitarie);
- in dotazione ai contenitori, un sacco di polietilene neutro ad alta densità per l'ulteriore contenimento della contaminazione presente e materiale assorbente;
- le etichette da apporre sui contenitori per l'identificazione dei medesimi ai fini del deposito temporaneo e del trasporto;
- la modulistica da compilare per il ritiro ed il trasporto dei rifiuti;
- **per i rifiuti liquidi di I e II Categoria:**
 - idonei contenitori a norma, di capacità pari a 60 litri (determinato in base alle esigenze degli insediamenti) e dotati di un volume interno utile di 30 lt.
 - le etichette da apporre sui contenitori per l'identificazione dei medesimi ai fini del deposito temporaneo e del trasporto;
 - la modulistica da compilare per il ritiro ed il trasporto dei rifiuti.

La consegna dei contenitori richiesti dalle Strutture sanitarie dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni lavorativi a partire dalla data di inoltro della richiesta.

ART. 8 - ESTENSIONI E MODIFICAZIONE DEL SERVIZIO

È facoltà dell'Azienda estendere, agli stessi patti e condizioni, l'appalto ad altre Strutture che, nel corso della validità dello stesso, abbiano ad entrare in funzione o abbiano bisogno del servizio in oggetto; ovvero modificare in diminuzione le stesse in conseguenza di dismissioni di locali o modificazioni funzionali dei medesimi. Il corrispettivo verrà determinato in entrambi i casi per analogia, in funzione della maggiore o minore quantità di rifiuti prodotti, utilizzando il prezzo per fustino offerto in sede di gara. L'impresa aggiudicataria sarà, pertanto, obbligata ad effettuare maggiori o minori prestazioni, senza che tali circostanze possano determinare pretese di qualsiasi genere e natura.

Tali indicazioni, comprese quelle di cui ai precedenti articoli, debbono ritenersi come norme di massima cui attenersi nell'esecuzione del servizio da svolgere.

L'Azienda USL n.8-Cagliari si riserva, tuttavia, la facoltà di introdurre, durante l'esecuzione del servizio, quelle varianti procedurali che si riterranno necessarie nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio stesso, o perché imposte da nuove disposizioni normative, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi.

Art. 9 – PREVENZIONE, SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L'appaltatore ha l'obbligo di dare attuazione alle prescrizioni della normativa vigente in materia di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori.

Durante lo svolgimento del servizio, l'appaltatore deve mettere a disposizione risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute dei propri dipendenti e dei terzi secondo le normative vigenti.

Inoltre, deve valutare preventivamente i rischi connessi al servizio medesimo individuando le misure di prevenzione e protezione più adeguate.

Altresì, deve garantire ai propri dipendenti la sorveglianza fisica e medica prevista dal D. Lgs. n. 230/95.

L'appaltatore dovrà, infine, richiamare all'osservanza degli obblighi in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro anche le eventuali ditte subappaltatrici.

ART. 10 - SUBAPPALTO

È ammesso il **subappalto** ai sensi dell'art. 118, D.Lgs. 163/2006, se preventivamente comunicato all'Azienda U.S.L., in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, e salvo il possesso da parte dei subappaltatori dei requisiti generali di cui all'art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/06.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell'aggiudicataria, che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell'Azienda U.S.L. di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il concorrente che intenda avvalersi del subappalto dovrà farne dichiarazione espressa nella domanda di partecipazione, indicando in modo chiaro ed inequivocabile le parti del servizio che intende concedere in subappalto;
- l'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
- con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione comprovante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti dal Bando di gara al punto III.2.1;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10, Legge 575/65 e successive modifiche e condizioni.

I pagamenti dei corrispettivi avverranno unicamente a favore dell'aggiudicataria, senza pretesa alcuna dei subappaltatori nei confronti dell'Azienda U.S.L.. L'Azienda U.S.L. provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore previa trasmissione delle relative fatture quietanziate da parte dell'affidatario.

Qualora, inoltre, in sede di domanda di partecipazione venga manifestata l'intenzione di subappaltare e successivamente si rinunci a tale facoltà, la società aggiudicataria potrà comunque eseguire direttamente le parti del servizio che in precedenza aveva dichiarato di voler subappaltare.

L'eventuale richiesta motivata, per il subappalto di servizi inerenti al presente appalto, dovrà essere formulata nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'art. 18 della Legge 19.3.1990, n. 55, descrivendo con precisione l'oggetto dell'affidamento, ed allegando la prescritta documentazione, relativa alla capacità tecnica nonché ai requisiti del soggetto proposto per l'affidamento.

L'affidamento non autorizzato dei servizi in subappalto costituisce motivo per la risoluzione del contratto nonché per il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla stazione appaltante per la ritardata esecuzione dei servizi e/o per l'eventuale maggior costo degli stessi rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti, il concorrente aggiudicatario si impegna a costituire, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, in originale, un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo contrattuale presunto.

Il deposito cauzionale copre l'intero periodo contrattuale e la cauzione versata a garanzia della buona esecuzione dei servizi resterà vincolata fino a quando saranno definite tutte le contestazioni e vertenze che fossero, eventualmente, insorte nel corso dell'espletamento del contratto, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/06. Ai termini del presente appalto l'ammontare residuo sarà restituito senza diritto ad interessi di mora, qualunque sia la ragione e la durata di un eventuale ritardo.

Art. 12 – GARANZIE ASSICURATIVE

La ditta aggiudicataria risponde pienamente dei danni alle persone e alle cose per fatto suo o dei suoi dipendenti nell'espletamento del servizio, tenendo perciò sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa che al riguardo le possa venire avanzata.

Allo scopo, la ditta deve comunque provvedere all'accensione di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di R.C.T. della ditta derivanti dall'attività svolta dall'appaltatore e/o dai suoi operatori, per un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00 per sinistro.

La polizza dovrà essere consegnata in originale all'Amministrazione prima della stipula del contratto.

ART. 13 - PAGAMENTI

L'Impresa presenterà a carico dell'Azienda fatture mensili posticipate, distinte per ciascun Presidio Ospedaliero, ove sarà indicato il canone mensile pattuito e l'IVA di legge. Il pagamento delle fatture sarà effettuato di norma entro 90 giorni dalla data di ricezione.

Ciascuna fattura dovrà essere intestata all'Azienda USL n.8-Cagliari – con l'indicazione delle Strutture produttrici dei rifiuti, corredata da idonea documentazione giustificativa, e precisamente:

- copia di tutta la modulistica compilata e firmata dal preposto dell'insediamento per il prelievo ed il trasporto del rifiuto;
- originale del certificato di consegna ad un impianto autorizzato di trattamento, condizionamento e smaltimento quale prova formale dell'assunzione di responsabilità relativamente ai rifiuti ritirati;
- originale della certificazione ufficiale da cui risulti che i rifiuti ritirati sono stati effettivamente oggetto di confino definitivo presso impianto autorizzato.

L'eventuale ritardato pagamento delle fatture entro i termini di cui al comma precedente, determinato da responsabilità della Azienda U.S.L., comporterà il riconoscimento degli interessi al saggio legale per tutto il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento e quello finale della data di liquidazione.

L'impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Azienda U.S.L. N. 8 sarà esente da ogni responsabilità per pagamenti eseguiti nelle modalità precedentemente concordate.

ART.14 - CONTROLLI

I Dirigenti Sanitari dei Presidi Ospedalieri, responsabili della gestione tecnico-operativa del contratto d'appalto, o loro delegati, sono impegnati nel puntuale esercizio delle funzioni di controllo, verifica e garanzia della sicurezza degli ambienti, strutture e quant'altro sia presente, nonché delle funzioni organizzative e di controllo dell'attività degli operatori dipendenti della ditta aggiudicataria.

Oltre a tali controlli, l'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste e sulla rispondenza delle quantità smaltite.

ART. 15 – INADEMPIENZE E RESPONSABILITÀ

L'appaltatore è l'esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante:

- da negligenza, imprudenza o imperizia;
- dall'inosservanza delle vigenti normative o delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dall'inosservanza delle direttive impartite dall'Azienda USL n.8-Cagliari per l'esecuzione del servizio.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, l'appaltatore é tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra. Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'appaltatore e così pure il risarcimento degli eventuali danni provocati dall'esecuzione degli interventi di cui sopra.

Il servizio di prelievo delle diverse tipologie di rifiuti elencate dall'art. 1, dovrà essere erogato entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di inoltro della richiesta di prelievo. Trascorso inutilmente suddetto termine, la penale pecuniaria per ritardato adempimento rimane stabilita nella misura di € 150,00 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

La fornitura dei contenitori dovrà essere effettuata entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di inoltro della relativa richiesta. Trascorso inutilmente suddetto termine, la penale pecuniaria per ritardato adempimento rimane stabilita nella misura di € 150,00 per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

Qualora l'appaltatore non osservi le normative in materia di gestione dei rifiuti radioattivi, le prescrizioni dettate dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal disciplinare e dal bando di gara o si verifichi un disservizio dovuto a negligenza o imperizia, l'Azienda USL n.8-Cagliari, previa contestazione, indicherà all'appaltatore le modalità di corretta attuazione delle suddette normative o prescrizioni e, perdurando l'inadempimento nel termine indicato dall'Azienda USL n.8-Cagliari, il contratto si considererà automaticamente risolto con riserva di ogni azione a difesa degli interessi dell'Azienda USL n.8-Cagliari e con le ulteriori conseguenze di seguito precisate.

Qualora, durante il periodo di vigenza del contratto, si verifichi un ritardo nella consegna del materiale di cui all'art. 7 e/o un ritardo nel ritiro dei rifiuti di 30 giorni naturali, successivi e continui dalla data di inoltro della richiesta di consegna o di prelievo, questa Amministrazione avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto.

In ogni caso il contratto sarà risolto quando sia stata accertata l'incapacità dell'appaltatore di eseguire il servizio. In tal caso l'Azienda USL n.8-Cagliari dichiarerà risolto il contratto con semplice provvedimento amministrativo e senza bisogno di messa in mora. Contestualmente provvederà ad incamerare l'intero deposito cauzionale, a titolo di penale.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

La formalizzazione dell'aggiudicazione avverrà attraverso la stipula del contratto secondo la forma pubblica amministrativa. Tutte le spese del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, così come le imposte, ad eccezione dell'IVA, comunque dipendenti dal presente appalto, salvo diversa sopraggiunta disposizione di legge.

ART. 17 - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà indicare all'atto della stipula del contratto il nominativo ed il recapito del Responsabile dell'organizzazione del servizio.

Tutte le comunicazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, da comunicarsi per iscritto a detto Responsabile, si intenderanno validamente effettuate direttamente alla ditta appaltatrice.

In caso di suo impedimento, l'appaltatore ne darà tempestiva notizia all'Azienda, indicando contestualmente il nominativo ed il recapito del sostituto.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie tra l'Azienda USL n.8-Cagliari e l'appaltatore relative al presente contratto è competente solo ed esclusivamente il Foro di Cagliari.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Antonello Porcu